



Ministero della Salute

0003452-20/01/2025-DGPROF-MDS-P

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI
DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE
IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Ex Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse
Umane del Servizio Sanitario Nazionale
Ufficio 5 - Disciplina delle professioni sanitarie
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Alla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani -
FNOVI
info@pec.fnovi.it

OGGETTO: riscontro alla richiesta di precisazioni in merito alla modalità di attribuzione dei voti di cui all'art. 8, comma 9, d.lgs. C.p.S. n. 233/1946 e s.m.i.

Si fa riferimento alla lettera di codesta Federazione datata 13 dicembre 2024, acquisita agli atti di questa Direzione con prot. DGPROF 76762-16/12/2024, con cui viene chiesto alla scrivente di fornire alcune precisazioni sulle modalità di attribuzione dei voti in occasione delle operazioni per rinnovo degli Organi direttivi delle Federazioni nazionali che si terranno nel primo trimestre del 2025. In particolare viene domandato di sapere, anche alla luce dell'ultima circolare di questa Direzione adottata con nota DGPROF 44559 del 22 luglio u.s., "quanti voti debbano essere attribuiti ad un Ordine avente 730 iscritti, o ad altro avente 1.200 iscritti".

Come rappresentato nella menzionata circolare, l'art. 8, comma 9, d.lgs. C.p.S. n. 233/1946 e s.m.i. stabilisce che "Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo", pertanto la parte residuale oltre ogni 500 iscritti viene conteggiata con 1 voto solo se detta frazione è uguale o superiore a 250.

Tornando ai due casi prospettati da codesta Federazione, si deve considerare che un Ordine avente fino a 749 iscritti (ossia 500+249) ha diritto a 1 voto, mentre un Ordine avente fino a 1249 iscritti (ossia 500+500+249) ha diritto a 2 voti. Ne deriva che per l'Ordine con 730 iscritti va conteggiato 1 voto, mentre per l'Ordine con 1200 iscritti vanno conteggiati 2 voti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Mariella Mainolfi

Referente: dott.ssa Valentina Tomarchio
E-mail: v.tomarchio@sanita.it



Ministero della Sanità

ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE E LETTERE
INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Divisione Generale della Farmacia, Chimica e delle Ricerche
Ufficio di Servizi e Relazioni Esterne
Via Cassanese, 281 - 00156 Roma

Alla Federazione Nazionale Farmacisti Italiani
ROMA
Spett.le Direzione

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla vendita di prodotti farmaceutici di cui al
Decreto Ministeriale n. 2082 del 22/10/1974.

Si fa riferimento alla lettera di contestazione datata 13 dicembre 1974, riguardante gli
articoli 10 e 11 del Decreto Ministeriale n. 2082 del 22/10/1974, con cui viene chiesto alle
Associazioni di categoria di provvedere alla presentazione di dati e documenti relativi
alle procedure di autorizzazione dei prodotti farmaceutici di cui al primo comma dell'art. 10
del Decreto Ministeriale n. 2082 del 22/10/1974, nonché alla loro distribuzione di questi prodotti
in Italia. In particolare viene domandato di sapere, anche alla luce dell'art. 10 del Decreto
Ministeriale n. 2082 del 22/10/1974, se l'azienda interessata, "Farmac. S. Maria", ha provveduto
alla presentazione di dati e documenti relativi alla distribuzione dei prodotti farmaceutici
di cui al primo comma dell'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 2082 del 22/10/1974.
Come rappresentato nella documentazione consegnata l'art. 8 comma 2 del D.P.R. n. 2311 del 1974
e l'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 2082 del 22/10/1974, l'azienda interessata ha provveduto
alla presentazione di dati e documenti relativi alla distribuzione dei prodotti farmaceutici
di cui al primo comma dell'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 2082 del 22/10/1974.
Tuttavia si deve osservare che, in considerazione del fatto che l'azienda interessata ha
provveduto alla presentazione di dati e documenti relativi alla distribuzione dei prodotti
farmaceutici di cui al primo comma dell'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 2082 del 22/10/1974
solo per i prodotti di cui al primo comma dell'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 2082 del 22/10/1974,
non è possibile autorizzare la distribuzione di questi prodotti farmaceutici in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. G. De Benedetti

Stampato in Roma - 1974